

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 98

Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia, costituito ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, in società per azioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dal predetto articolo 2 della legge n. 19/1991.
3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell' Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2000